

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n. 0003380 del 13 luglio 2012

Deliberazioni della Giunta regionale n. 14/45 del 4 aprile 2012

**Intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli
incendi verificatisi nei mesi da giugno ad agosto 2011**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

INDICE

- 1. Obiettivi generali**
- 2. Principali riferimenti normativi**
- 3. Portata finanziaria, localizzazione degli interventi**
- 4. Intensità dell'aiuto**
- 5. Massimale del contributo**
- 6. Soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione**
- 7. Beneficiari e condizioni di ammissibilità**
- 8. Presentazione delle domande di aiuto**
- 9. Spese ammesse**
- 10. Ammissibilità delle domande di aiuto**
- 11. Istruttoria delle domande di aiuto e modalità di pagamento**
- 12. Disposizioni finali**

1. Obiettivi generali

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con deliberazione n. 23/10 del 29 maggio 2012 ha informato la Giunta che nei mesi da giugno ad agosto 2011 anche altri territori della Sardegna, oltre ai territori delimitati con le deliberazioni n. 31/42 del 20 luglio 2011 e 32/9 del 26 luglio 2011, sono stati percorsi da incendi di diversa portata, che hanno gravemente compromesso le disponibilità pabulari delle aziende e in numerosissimi casi finanche le scorte di foraggio e mangime, per i quali i Comuni hanno provveduto ad effettuare la relativa segnalazione e richiesta di intervento.

Pertanto ha disposto che in favore di queste aziende possano essere riconosciuti gli aiuti disposti con deliberazione n. 32/9 del 26 luglio 2011 e finalizzati all'acquisto di alimenti zootecnici necessari a garantire la sopravvivenza del bestiame allevato dalle aziende interessate dall'evento per un periodo equivalente a quattro mesi.

2. Principali riferimenti normativi

- **Regolamento (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007**, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/42 del 20 luglio 2011** – intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/9 del 26 luglio 2011** – intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011. Integrazione alla delibera n. 31/42 del 20.07.2011;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/32 del 27 ottobre 2011** - intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011 di cui alle deliberazioni n. 31/42 del 20.07.2011 e n. 32/9 del 26.07.2011. Approvazione direttive di attuazione;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/45 del 4 aprile 2012** - intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011 di cui alle deliberazioni n. 31/42 del 20.07.2011 e n. 32/9 del 26.07.2011. Estensione dell'intervento;
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/10 del 29 maggio 2012** - intervento di soccorso alle aziende zootecniche colpite dagli incendi verificatisi il 12 e 13 luglio 2011 di cui alle deliberazioni n. 31/42 del 20.07.2011 e n. 32/9 del 26.07.2011. Estensione dell'intervento. Approvazione definitiva.

3. Portata finanziaria, localizzazione degli interventi

Al fabbisogno finanziario si farà fronte con le risorse già disposte con la deliberazione n. 31/42 del 20 luglio 2011.

Gli aiuti sono destinati alle aziende zootecniche colpite dagli incendi occorsi nei mesi da giugno ad agosto 2011.

4. Intensità dell'aiuto

L'intensità del sussidio è determinata sulla base del calcolo del fabbisogno alimentare dei capi zootecnici per un periodo di 4 mesi.

Il sussidio massimo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo dei danni alle scorte alimentari subiti dall'azienda.

Poiché si prevede di ristorare il danno a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di contributo eccedano complessivamente le disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura direttamente proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

5. Massimale del contributo

Come previsto dal Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il sussidio massimo concesso, ottenuto da un'impresa, non può superare 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

6. Soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione.

Responsabile dell'attuazione dell'intervento di soccorso è ARGEA Sardegna.

7. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all'Anagrafe regionale delle imprese agricole e alla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica le cui aziende, ricadenti

nei territori dei comuni di cui al precedente punto 2, abbiano subito un danno direttamente correlato all'evento.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di contributo.

8. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 12 settembre 2012 presso i Servizi Territoriali Argea competenti per territorio.

Le domande, redatte secondo il modello predisposto da Argea Sardegna, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- Fatture di acquisto alimenti zootecnici regolarmente quietanzate emesse nell'intervallo di tempo compreso tra la data dell'evento e i successivi 4 mesi;
- Copia conforme all'originale del registro di stalla;
- Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

Inoltre, antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, il richiedente ha l'obbligo di costituire/aggiornare in tutte le sue parti il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.2009.

9. Spese ammesse

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto di alimenti zootecnici necessari a garantire la sopravvivenza del bestiame allevato dalle aziende interessate dall'evento per un periodo equivalente a quattro mesi.

10. Ammissibilità delle domande di aiuto

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese.

Le domande presentate prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

11. Istruttoria delle domande di contributo e modalità di pagamento.

Su tutte le domande di aiuto presentate Argea Sardegna effettuerà un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenuti da banche dati anche di altre amministrazioni;
- la rispondenza della localizzazione aziendale su base cartografica con la perimetrazione ufficiale fornita ad Argea dal Corpo Forestale dello Stato.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine perentorio per inviare la documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Su tutte le domande sarà effettuato l'accertamento istruttorio attraverso la redazione del modello di valutazione della richiesta di aiuto che evidenzia i calcoli effettuati per:

- la verifica della congruità dell'entità dell'aiuto rispetto ai danni subiti;
- il massimale dell'aiuto concedibile;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- la verifica dell'importo dell'aiuto rispetto ai vincoli imposti dal Reg. CE n. 1535/07.

A conclusione dell'istruttoria Argea Sardegna provvederà all'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego motivato.

12. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.